

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e di Informativa sulla Privacy

Mod.AMAD0021 Ed.05/2019

Contratto di assicurazione multigaranzia per i Viaggi (Bagaglio, Infortuni, Spese Sanitarie, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza e Annullamento del viaggio)

AXA MPS Vacanza Sicura



AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdati.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

AREA CLIENTI

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrazione rapida in soli 3 passaggi tenendo a portata di mano i tuoi dati: Codice fiscale e numero di polizza



Le tue **coperture assicurative**.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**

☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



**My AXA è l'App dedicata
a tutti i nostri clienti.**

**Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



AXA MPS Vacanza Sicura

Glossario

Modello AMAD0021 Ed. 05/2019

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Accertamento del danno in Accordo: documento in forma di atto con il quale il Contraente e la Società, o suoi incaricati, stabiliscono l'ammontare del danno.

Aeroporto principale: aeroporto principale di arrivo e/o di partenza al/dal luogo di vacanza.

Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra Assicurato e Società.

Assicurato: le persone elencate in Scheda di Polizza.

Atti vandalici o dolosi: atti vandalici o dolosi, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai loro familiari e da quelle persone di cui essi stessi devono rispondere a norma di legge, che commettono, anche individualmente, azioni dolose; sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi.

Attività extraprofessionali: attività che non abbiano carattere di attività professionali.

Attività professionali: attività esercitate con continuità, in via principale o secondaria, sia in proprio che alle dipendenze o per conto di terzi, con fine economico.

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Bagaglio: capi di abbigliamento in genere, effetti personali portati con sé o indossati, borse, valigie, portafogli, telefoni cellulari, attrezzi sportivi e relativi accessori, apparecchiature cine-foto-ottiche, radio, televisori, personal computers, telecamere e quant'altro l'Assicurato abbia portato con sé durante la vacanza. Non sono "bagaglio": i veicoli a motore in genere, roulotte, camper, natanti accessori e loro parti, nonché il mobilio, l'arredamento, le attrezzature e le dotazioni di abitazioni, di camper, roulotte e di altre strutture abitative, le collezioni in genere.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono dall'azione diretta, immediata ed esclusiva di uno o più eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Esplosione: esplosione di gas ad uso domestico, anche se in bombole, o di vapori infiammabili sviluppatasi da combustibili ad uso di riscaldamento.

Europa: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Eventi atmosferici: eventi atmosferici che provochino crollo, scoperchiamento, sfondamento o rottura di locali, autovetture, motoveicoli, camper e roulotte e relativi rimorchi-appendice che contengano il bagaglio o effetti personali degli Assicurati.

Fatto generatore Tutela Legale: la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Franchigia: l'importo prestabilito che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia Assistenza:

- PRESTAZIONE - l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa di AXA Assistance;
- STRUTTURA ORGANIZZATIVA - è la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - di seguito denominata AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell'Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Fumo: fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati.

Furto: impossessamento di cosa altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con scasso: impossessamento di bagaglio mediante il forzamento la rottura dei mezzi di chiusura e/o di protezione di autovetture, motoveicoli, camper, roulotte e relativi rimorchi-appendice, nonché di camere d'albergo, residences, bungalows, villette, appartamenti, tali da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento dei predetti mezzi di chiusura senza adeguate riparazioni.

Incendio: combustione con fiamma di beni al di fuori di focolare appropriato, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute.

Invalità Permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro o attività, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Locazione: la locazione di un'autovettura, di un immobile destinato ad uso vacanziero o di una camera effettuata presso un albergatore.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio della vacanza.

Penale: la Clausola Penale e/o la Caparra Penitenziale.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni sanitarie:

- **durante il ricovero:** accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, farmaci, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico.
- **fuori ricovero:** per visite mediche e specialistiche, accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, assistenza infermieristica.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o verso altre persone.

Resto del Mondo (o Mondo): tutti i Paesi del Mondo intero esclusi quelli segnalati nelle definizioni di Italia ed Europa.

Ricovero: degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento.

Scheda di Polizza: il documento di polizza nel quale sono indicati le garanzie, le somme assicurate, i capitali, la validità territoriale, l'effetto e la scadenza dell'assicurazione ed i premi.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona

Scoperto: la quota dell'indennizzo, espressa in termini percentuali, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: scoppio di impianti o bombole di gas adibiti ad uso domestico, di apparecchi ed impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, di apparecchi a vapore e per acqua calda e di tubi catodici TV compresi i danni al televisore.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro di Tutela Legale: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'Assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato, fermo quanto disposto dall'Art. 33 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/2005 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Vacanza: viaggio e soggiorno dell'Assicurato fuori dal Comune di residenza che non sia di carattere professionale.

Valori personali: sono considerati valori personali: denaro, valuta estera, catenine, anelli, orologi, carte di valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori, titoli di credito, valori postali e bollati.

Viaggio Aereo: il volo di trasferimento, andata e ritorno, per e dal luogo di vacanza.

Volo: la tratta di viaggio aereo diretta o con scali prevista dal vettore aereo.

Data ultimo aggiornamento del presente documento maggio 2019

AXA MPS Vacanza Sicura

Condizioni di Assicurazione

Modello AMAD0021 Ed. 05/2019
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE I – PERDITA E DANNEGGIAMENTO BAGAGLI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni, nei limiti delle somme assicurate indicate in Scheda di Polizza ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato, portato in vacanza, avvenuti nel periodo di validità della garanzia, causati da:

furto, furto con scasso, scippo, rapina; atti vandalici o dolosi; azione del fulmine; eventi atmosferici; incendio; fumo; scoppio; esplosione; scontro, ribaltamento o caduta di mezzi di trasporto pubblici o privati.

La copertura si estende anche allo smarrimento o al danneggiamento non doloso del bagaglio che sia stato affidato al vettore per il trasporto aereo, marittimo, ferroviario, per la parte del danno eccedente l'indennizzo a carico del vettore medesimo, nei cui confronti il Contraente o l'Assicurato abbia sporto denuncia.

Relativamente al furto di attrezzi sportivi è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che gli stessi siano riposti all'interno di autoveicoli, camere d'albergo od altri locali oppure ancorati, con idonei congegni di chiusura, ad appositi sostegni, all'esterno di autovetture, campers, roulotte parcheggiati in posteggi custoditi autorizzati, a condizione che il furto si verifichi mediante scasso dei mezzi di protezione o chiusura.

E' inoltre assicurato, entro il limite di € 50,00 ed in aggiunta al massimale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rifacimento di carta d'identità, passaporto, patente di guida e nautica in caso di furto o smarrimento.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- valori personali, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da carta d'identità, passaporto e patente di guida e nautica;
- veicoli a motore in genere, roulotte, camper, natanti nonché gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).

Sono inoltre esclusi i danni:

- verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- da sottrazioni o ammanchi di qualsiasi genere;
- agevolati con dolo o colpa grave degli Assicurati;
- a seguito di guerre, insurrezioni, terrorismo, movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche.

Art. 3 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve presentare, entro dieci giorni dal sinistro e comunque non oltre dieci giorni dalla data di rientro dalla vacanza, a richiesta di AXA MPS Danni:

- a. copia dei biglietti di viaggio o gli estremi della vacanza;
- b. copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- c. l'elenco degli oggetti danneggiati, distrutti o rubati e il loro valore;
- d. copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore od al vettore eventualmente responsabile;
- e. giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- f. se acquistati durante la vacanza, fatture, scontrini o ricevute (in originale) comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- g. fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- h. inoltre, solo in caso di mancata consegna o danneggiamento da parte del vettore aereo, copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio del vettore specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- i. copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Art. 4 – Modalità di liquidazione

Il danno è liquidato, fino alla concorrenza delle somme assicurate, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad AXA MPS Danni, ed eventualmente ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore e/o da altro responsabile.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al costo di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In caso di danno parziale AXA MPS Danni, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte. Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte il contraente deve darne avviso AXA MPS Danni appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono della proprietà di AXA MPS Danni se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece AXA MPS Danni ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad AXA MPS Danni. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione ad AXA MPS Danni dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, AXA MPS Danni risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.

Art. 5 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente copertura assicurativa vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in vacanza, nello svolgimento di tutte le attività che non abbiano carattere professionale.

Estensione di garanzia.

L'assicurazione comprende anche:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore, le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compreso l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali;
- le conseguenze dell'embolia gassosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, escluso qualsiasi altro tipo di ernia;
- gli infortuni sofferti in stato di maleore, vertigini o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da atti di solidarietà.

Art. 6 - Garanzia Morte

Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza la morte, AXA MPS Danni corrisponde ai Beneficiari un indennizzo pari alla somma assicurata risultante nella Scheda di Polizza.

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio assicurato a termini di polizza e ne sia la conseguenza diretta ed esclusiva. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari.

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Art. 7 - Garanzia Invalidità Permanente

Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza una invalidità permanente, AXA MPS Danni corrisponde all'Assicurato un indennizzo calcolato in funzione della somma assicurata risultante nella Scheda di Polizza, secondo quanto di seguito riportato.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo la tabella delle menomazioni di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal D. Lgs del 23/2/2000 n. 38 e relativo decreto di attuazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/7/2000 n.2/2000).

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta dall'Assicurato.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali su indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data del sinistro.

L'indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, AXA MPS Danni corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 8 - Morte Presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA MPS Danni liquiderà la somma assicurata per il caso di Morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che, ove risulti che l'Assicurato è vivo, AXA MPS Danni ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 9 - Rischio Volo

La copertura assicurativa è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio in aereo, di andata e ritorno, effettuato in qualità di passeggero, su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari (indicate nella "ABC World Airways Guide") da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di AXA MPS Danni/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- i voli interni effettuati durante la vacanza;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano ultraleggeri, parapendio e simili).

La garanzia decorre dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto e continuerà ad avere valore oltre al limite di tempo prefissato per l'arrivo del volo, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche.

Art. 10 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da:

- a. guida ed uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri) e subacquei salvo quanto previsto all'Art. 9 - Rischio Volo;
- b. guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c. uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- d. pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;
- e. pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;
- f. pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo;
- g. partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l'uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
- h. abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- i. azioni delittuose dell'Assicurato o suicidio;
- j. movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- k. guerra e guerra civile, dichiarata o no, eccetto il caso in cui l'Assicurato sia stato sorpreso dagli eventi in un paese in stato di pace fino a quel momento, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o delle insurrezioni popolari. I sinistri avvenuti in Italia, nella Città del Vaticano, nella repubblica di San Marino sono sempre esclusi;
- l. atti di terrorismo ed attentati;
- m. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- n. le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV.

Sono inoltre escluse:

- o. le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- p. gli infarti miocardici comunque provocati.

Art. 11 – Franchigie e maggiorazioni dell'Invalidità Permanente

Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece risulta superiore al 10% l'indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui il grado di invalidità permanente accertato sia pari o superiore al 25%, l'indennizzo viene corrisposto integralmente, senza deduzione del 10% suddetto.

Qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o superiore al 66%, l'indennizzo verrà corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 12 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcoolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale. L'assicurazione cessa con il verificarsi di una di queste ipotesi in corso di contratto, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso del premio, che in tal caso viene restituito al Contraente.

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato (o i suoi eredi) dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro e comunque non oltre dieci giorni dal rientro della vacanza, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni, allegando:

- il certificato medico;
- l'eventuale verbale redatto dalle Autorità intervenute.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio. L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono acconsentire ad AXA MPS Danni le indagini e gli accertamenti necessari sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

Art. 14 – Arbitrato

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché le divergenze sull'applicazione di quanto stabilito all'Art. 7 - Garanzia Invalidità Permanente, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'Assicurato).

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'indennizzo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE III – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati in vacanza a terzi derivanti da:

- fatti verificatisi nello svolgimento della vita privata;
- fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette a tutela o affidamento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, comprese nell'assicurazione;
- proprietà o possesso di cani e gatti;

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

- pratica di equitazione in genere;
- detenzione ed uso di armi in genere, compresa la pratica di tiro a volo e a segno e la pratica con fucile da pesca, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato e tale pratica avvenga nel rispetto delle leggi vigenti;
- pratica di sport in genere.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona minorenni o soggetta a tutela o affidamento, il relativo massimale - indicato in Scheda di Polizza - si attribuisce a chi li rappresenta legalmente.

Art. 16 – Esclusioni

Non rientrano nelle garanzie i danni:

- a.** cagionati dolosamente;
- b.** alle cose mobili che le persone assicurate abbiano in consegna per qualsiasi titolo;
- c.** alle abitazioni tenute in locazione o detenute a qualsiasi altro titolo dalle persone assicurate;
- d.** inerenti ad attività professionali; l'attività casalinga non è considerata attività professionale.
- e.** derivanti dalla proprietà ed uso di cani appartenenti alle razze canine e di incroci di razze:
 1. American Bulldog;
 2. Cane da pastore di Charplanina;
 3. Cane da pastore dell'Anatolia;
 4. Cane da Pastore dell'Asia Centrale;
 5. Cane da pastore del Caucaso;
 6. Cane da Serra da Estreilla;
 7. Dogo Argentino;
 8. Fila Brasileiro;
 9. Perro da canapo majoerio;
 10. Perro da presa canario;
 11. Perro da presa Mallorquin;
 12. Pit Bull
 13. Pit Bull mastiff;
 14. Pit Bull terrier;
 15. Rafeiro do alentejo;
 16. Rottweiler;
 17. Tosa inu;
- f.** dalla proprietà, uso o guida di veicoli, natanti a motore ed aeromobili;
- g.** dalla partecipazione a gare sportive non ricreative;
- h.** a cose altrui da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'Assicurato;
- i.** dall'esercizio dell'attività venatoria;
- j.** pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;
- k.** dalla proprietà di immobili, animali da sella;
- l.** dalla proprietà o possesso di animali diversi da cani e gatti.

Art. 17 – Franchigie

La garanzia, limitatamente alla proprietà di cani e gatti, è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Art. 18 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi le persone assicurate nonché i loro ascendenti o discendenti, i loro affidati, parenti od affini se conviventi con le persone assicurate stesse.

Art. 19 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far pervenire la denuncia scritta ad AXA MPS Danni entro 10 giorni da quando ne ha preso conoscenza e comunque non oltre dieci giorni dalla data di rientro dalla vacanza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 20 – Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse, ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE IV – SPESE SANITARIE

Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese indicate nella Scheda di Polizza effettivamente sostenute dall'Assicurato per prestazioni sanitarie, urgenti e non procrastinabili, effettuate sul posto, a seguito di malattia improvvisa o di infortunio rispettivamente insorta od occorso durante la vacanza per:

1. prestazioni sanitarie durante il ricovero;
2. prestazioni sanitarie fuori ricovero;

Inoltre, limitatamente alle opzioni Europa e Mondo la copertura è estesa alle spese per:

3. cure dentarie comprese le estrazioni dentarie e le spese di riparazione di protesi dentarie.

Art. 22 – Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le spese relative a:

- a.** malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite o comunque preesistenti alla stipula della polizza, o gli interventi conseguenza di infortuni occorsi prima della stipula della polizza;
- b.** malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;
- c.** malattie ed infortuni dovuti a tentato suicidio e autolesionismo, forme maniaco depressive ivi compresi comportamenti nevrotici;

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

- d. atti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- e. abuso di alcolici o psicofarmaci, uso di droghe, allucinogeni, stupefacenti;
- f. infortuni derivanti:
 - dalla pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, immersione con autorespiratore;
 - dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
 - dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani e ultraleggeri) di cui non siano titolari AXA MPS Danni di traffico aereo regolare, in quanto rilevabili dalla pubblicazione "ABC World Airways Guide";
 - da sport praticati professionalmente;
 - dalla pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helmsnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino) bobsleigh (motoslitta) e similari;
 - dalla partecipazione a competizioni ippiche, calcistiche, ciclistiche e relative prove, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
 - dalla partecipazione a sport aerei in genere compresi paracadutismo e parapendio;
 - da movimenti tellurici, alluvioni, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali;
 - da guerra e insurrezioni ed operazioni militari ed atti terroristici;
- g. chirurgia plastica di carattere estetico;
- h. cure dentarie od ortodontiche e delle parodontopatie salvo quanto stabilito all'Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione ed all'Art. 23 - Franchigie e delimitazioni delle garanzie;
- i. conseguenze dirette od indirette di trasformazioni energetiche dell'atomo, naturali o provocate, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissioni e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- j. controlli di routine e/o check-up;
- k. stati patologici correlati direttamente o indirettamente all'H.I.V. e a qualsiasi malattia che abbia relazione con l'H.I.V.;
- l. terapie della fecondità, della sterilità e/o dell'impotenza, nonché procedure ed interventi finalizzati alla fecondità assistita;
- m. chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser a eccimeri;
- n. interventi presso strutture mediche prive delle prescritte autorizzazioni a norma delle leggi vigenti;
- o. dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- p. eventi catastrofali quali terremoto, alluvioni, inondazioni.

Art. 23 - Franchigie e delimitazioni delle garanzie

Il rimborso delle spese verrà effettuato:

- per "Prestazioni sanitarie fuori ricovero" previa detrazione di una franchigia di € 50,00 per ciascun sinistro e per ogni persona assicurata;
- per cure dentarie, con il limite massimo di € 150,00 per Assicurato;
- per cure dentarie rese necessarie in conseguenza di infortunio che abbia comportato lesioni e ricovero ospedaliero, entro il limite della somma assicurata.

Art. 24 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcoolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale. L'assicurazione cessa con il verificarsi di una di queste ipotesi in corso di contratto, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso del premio, che in tal caso viene restituito al Contraente.

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro e comunque non oltre dieci giorni dalla data di rientro dalla vacanza, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni indicando quanto segue:

- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta e la diagnosi medica certificante la tipologia e la modalità del sinistro subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali delle ricevute relative alle spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquisiti.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE V - TUTELA LEGALE

Premessa

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappr. Gen. per l'Italia (di seguito denominata IPA)

Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante.

Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all'Art. 27 - Prestazioni Garantite.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;

- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Inter Partner Assistance S.A. ai sensi dell'Art. 35 - Gestione del sinistro e libera scelta del Legale (lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Inter Partner Assistance S.A. ai sensi dell'Art. 35 - Gestione del sinistro e libera scelta del Legale (lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde 800 448 346.

Art. 27 - Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione" valgono per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.

Art. 28 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all' Art. 27 - Prestazioni garantite, l'assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. 27 - Prestazioni garantite;
- c. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall'Art. 27 - Prestazioni garantite;
- d. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' dall'Art. 27 - Prestazioni garantite in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'Art. 27 - Prestazioni garantite;
- f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- h. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- i. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- k. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- l. le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall'Art. 27 - Prestazioni garantite;
- m. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- n. le controversie di valore inferiore a € 250,00;
- o. le controversie contrattuali con AXA MPS Danni del Gruppo MPS, del Gruppo AXA o con Inter Partner Assistance SA;
- p. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 27 - Prestazioni garantite;
- q. dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- r. gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 29 - Franchigie e delimitazioni delle garanzie

AXA MPS Danni non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 30 - Massimale assicurato

Il massimale assicurato si intende per sinistro.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

Art. 31 – Soggetti assicurati

Le persone Assicurate indicate nella Scheda di Polizza.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 32 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rapp. Generale per l'Italia

Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata AXA Assistance.

Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800.448.346

Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 06 42 115 789

Numero Fax +39 06 4870326

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

In ogni caso deve trasmettere a IPA copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 33 – Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad AXA MPS Danni e/o IPA, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 34 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 35 – Gestione del sinistro e libera scelta del legale

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Inter Partner Assistance S.A. esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Inter Partner Assistance S.A. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA MPS Danni, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Danni, Inter Partner Assistance S.A. e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Inter Partner Assistance S.A. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Inter Partner Assistance S.A.; in questo caso, Inter Partner Assistance S.A. rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Inter Partner Assistance S.A. di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Inter Partner Assistance S.A. conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Inter Partner Assistance S.A.

Inter Partner Assistance S.A. rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdati.it, PEC: axampsdati@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

Inter Partner Assistance S.A. così come AXA MPS Danni non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Inter Partner Assistance SA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Inter Partner Assistance S.A. rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Inter Partner Assistance S.A. rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA MPS Danni. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Inter Partner Assistance S.A., alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e AXA MPS

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e AXA MPS Danni e/o Inter Partner Assistance S.A. in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, AXA MPS Danni e/o Inter Partner Assistance S.A. si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per AXA MPS Danni e/o Inter Partner Assistance S.A., sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da AXA MPS Danni e/o Inter Partner Assistance S.A.

Art. 36 – Recupero delle somme

Spettano a Inter Partner Assistance S.A., che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE VI – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Premessa

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da **AXA MPS Danni** affidata alla **Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l'Italia** - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Tel. Numero Verde 800.300.433 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39.06.42.115.745 (per chiamate dall'estero) - Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 37 – Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per le prestazioni di assistenza di seguito elencate:

01 - Consulto medico telefonico

La Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Struttura Organizzativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci.

La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell'Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese e francese.

02 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Struttura Organizzativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico di AXA MPS Danni.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, AXA MPS Danni organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.

Resta inteso che in caso di emergenza la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso, né assumersi le eventuali spese.

03 - Segnalazione di un medico specialista

Qualora l'Assicurato, successivamente al Consulto medico telefonico, necessiti di una visita specialistica non procrastinabile, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Il costo della prestazione dello specialista resta a totale carico dell'Assicurato.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

04 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Struttura Organizzativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa:

- aereo sanitario (entro il limite di € 20.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione della vacanza;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

05 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario con accompagnatore al seguito

Qualora un Compagno di vacanza richieda di poter accompagnare l'Assicurato, a seguito del "Trasferimento/Rimpatrio sanitario", la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il suo viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato:

- con costi a carico di AXA MPS Danni, qualora i medici della Struttura Organizzativa non abbiano attivato l'assistenza in viaggio di personale medico o paramedico;
- con costi a carico del compagno di vacanza, in tutti gli altri casi.

AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di vacanza.

Sono in ogni caso escluse le spese di soggiorno del compagno di vacanza.

06 - Rientro degli altri compagni di vacanza

Qualora, a seguito del rimpatrio sanitario e/o del decesso dell'Assicurato, i suoi compagni di vacanza non siano oggettivamente più in grado di fare rientro alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa organizzerà il loro rientro e metterà a loro disposizione un biglietto di viaggio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa) di sola andata per il paese di origine entro il limite di € 400,00 per persona e € 1.000,00 per sinistro.

AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.

07 - Prolungamento soggiorno dell'Assicurato

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta del medico curante sul posto, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione del suo soggiorno presso un albergo per un massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro ed entro il limite di € 200,00 giornaliera per Assicurato ed euro 600,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

08 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, in vacanza da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

09 - Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, in vacanza con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Struttura Organizzativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Viaggio di un familiare in caso di ricovero".

10 - Rientro dell'Assicurato convalescente (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, convalescente a seguito di dimissioni disposte dall'istituto di cura in cui sia stato ricoverato per oltre 5 giorni a seguito di infortunio o malattia improvvisa, non sia in grado di rientrare autonomamente al proprio paese di origine, come da comprovata certificazione medica, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad organizzare il rientro dell'Assicurato con i mezzi più idonei alle sue condizioni:
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
 - altro mezzo di trasporto;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto sanitario con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di AXA MPS Danni, entro il limite complessivo di € 2.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione della vacanza;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

- tutte le spese diverse da quelle indicate;
 - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
- AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato. La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Trasferimento/Rimpatrio sanitario".

11 - Interprete a disposizione (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato in vacanza all'estero venga ricoverato in un istituto di cura all'estero a seguito di infortunio o malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 ore.

AXA MPS Danni terrà a carico i costi dell'interprete per un massimo di 4 ore lavorative per sinistro.

Qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di € 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

12 - Anticipo spese di prima necessità in caso di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante la vacanza, spese imprevedute di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, ecc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Struttura Organizzativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite di € 5.000,00 per sinistro contro opportuna garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo.

L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA MPS Danni potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni e se l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di AXA MPS Danni.

La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

13 - Rientro anticipato (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato in vacanza abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero superiore a 48 ore o decesso di un familiare (coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di € 800,00 per sinistro. L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato attestante l'infortunio, la malattia improvvisa o il decesso del familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato.

14 - Informazioni sanitarie pre-vacanza

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni telefoniche riguardo i seguenti argomenti:

- allerta sanitario nel mondo (epidemie, pandemie, etc.);
- composizione del kit sanitario di primo soccorso in vacanza;
- rischi sanitari e/o alimentari;
- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- precauzioni igienico sanitarie;
- documenti necessari per l'ingresso nel paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero;
- situazione socio-politica del paese.

15 - Anticipo cauzione all'estero

Qualora l'Assicurato, durante la vacanza all'estero, si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, AXA MPS Danni si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

Tale somma dovrà essere rimborsata:

- in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
- in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza.

In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine AXA MPS Danni potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni.

16 - Anticipo spese legali all'estero

Qualora l'Assicurato, durante la vacanza all'estero, si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell'assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, AXA MPS Danni si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di € 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA MPS Danni potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni.

17 - Invio bagaglio sostitutivo (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, in vacanza all'estero, smarrisca o subisca il furto del proprio bagaglio (anche in conseguenza di mancata consegna da parte del vettore aereo del bagaglio registrato), potrà contattare la Struttura Organizzativa per avere a disposizione un nuovo bagaglio. La Struttura Organizzativa provvederà a dare incarico per il ritiro del nuovo bagaglio (che non dovrà pesare più di 12 Kg) presso la persona, residente in Italia, indicata dall'Assicurato e a consegnarlo, franco dogana, all'aeroporto più vicino alla località in cui si trova l'Assicurato nel più breve tempo possibile.

L'Assicurato dovrà far pervenire copia del reclamo presentato al vettore oppure copia della denuncia presentata alle Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti smarriti o rubati.

La prestazione non è operante se il rientro dell'Assicurato è anteriore al numero di giorni necessari alla spedizione del bagaglio.

18 - Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'Assicurato durante la vacanza all'estero, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi entro il limite di € 5.000,00 per Assicurato.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA MPS Danni metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

Nel caso di più Assicurati coinvolti nel sinistro, il massimale è aumentato ad € 10.000,00 per sinistro.

Art. 38 - Operatività delle prestazioni

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- durante la vacanza assicurata purché il sinistro si verifichi ad almeno 50 km dall'abitazione dell'Assicurato; tuttavia nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico o a noleggio, è incluso il tragitto dalla stazione di partenza (porto, aeroporto, eliporto, stazione ferroviaria, stazione taxi, stazione di noleggio e stazione bus) del comune di residenza, nel paese di origine, alla stazione di arrivo e viceversa;
- per una durata massima di 90 giorni consecutivi di permanenza come risultante dal biglietto di viaggio e/o dai documenti di vacanza e locazione. A partire dalle ore 00:00 del 91° giorno la copertura assicurativa non sarà più operante;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore lavorative.

Art. 39 - Come richiedere la prestazione e contattare la Struttura Organizzativa AXA Assistance

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, la Struttura Organizzativa è a sua completa disposizione, 24 or su 24, pronta ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

- dall'Italia **800-300-433**
- dall'estero al numero **039 - 06-42115745**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

AXA Assistance - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Si dovranno comunicare subito le seguenti informazioni:

- tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 40 - Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- j. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

2) AXA MPS Danni non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA MPS Danni.

3) AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

- 4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.
- 5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- 6) Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE VII – ANNULLAMENTO VIAGGI

(Garanzia facoltativa valida solo se richiamata in Scheda di Polizza)

Art. 41 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora all'Assicurato venisse addebitata una penale dovuta all'annullamento della vacanza o della locazione, nei limiti previsti nell'Art. 45 – Definizione del capitale assicurato, AXA MPS Danni rimborserà detta penale, nel caso in cui l'annullamento fosse causato da uno dei seguenti fattori, purché involontari ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a. malattia o infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare alla vacanza), decesso:
 - dell'Assicurato;
 - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, di cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato, in caso di infortunio o malattia l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza.
- b. impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c. danni materiali che colpiscono la casa o l'impresa dell'Assicurato per i quali si renda necessaria ed insostituibile la sua presenza;
- d. impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali o per sopravvenuto stato di guerra nel paese di destinazione della vacanza, il luogo di partenza della vacanza organizzata o il bene locato;
- e. citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione alla vacanza organizzata;
- f. incidente o guasto al proprio mezzo di trasporto che impedisca all'Assicurato di raggiungere il luogo della partenza della vacanza. L'incidente deve essere comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) o dal verbale delle Autorità di Polizia, mentre il guasto deve essere comprovato da parte della Struttura Organizzativa del Soccorso Stradale;
- g. furto, smarrimento o rapina dei documenti di riconoscimento (carta di identità, passaporto) dell'Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale al loro rifacimento;
- h. altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione alla vacanza.

Art. 42 – Decorrenza ed operatività della copertura

La garanzia decorre dalla data di iscrizione alla vacanza, di prenotazione della locazione o della prenotazione del vettore di trasporto e dura sino all'inizio della vacanza, intendendosi come momento d'inizio della vacanza il momento in cui l'Assicurato si presenti al luogo prestabilito per iniziare detta vacanza. La condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che la polizza sia sottoscritta il giorno dell'iscrizione al viaggio oppure il giorno in cui è stato acquistato o prenotato il vettore aereo, ferroviario o navale oppure il giorno in cui è stata fatta la prenotazione per la locazione o, comunque, almeno 30 giorni prima della partenza.

Art. 43 – Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie i casi di rinuncia causati da:

- a. infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato;
- b. infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione alla vacanza e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
- c. situazioni patologiche conseguenti ad uno stato di gravidanza nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione alla vacanza;
- d. malattie nervose, mentali neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- e. motivi di lavoro diversi da quelli precedentemente elencati;
- f. furto, rapina, smarrimento dei documenti della vacanza.

Art. 44 – Franchigie

La garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a:

- € 50,00 per i biglietti di viaggio di aereo, treno e nave;
- € 100,00 per ogni altro evento.

La franchigia massima per ciascun sinistro è comunque di € 100,00.

Art. 45 – Definizione del capitale assicurato

Viene rimborsato per intero l'importo addebitato all'Assicurato per il recesso (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del capitale assicurato indicato in Scheda di Polizza.

Resta inteso che l'indennizzo non potrà superare l'importo equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento della vacanza. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal vettore che applica la penale, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 46 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni indicando:

- causa dell'annullamento della vacanza;
- luogo e giorno della causa che comporta l'annullamento della vacanza.

Alla denuncia dovranno essere allegati:

- i documenti necessari a comprovare la causa di annullamento della vacanza come stabilita nell'oggetto della copertura assicurativa;

- la conferma della prenotazione emessa dalla organizzazione/agenzia viaggi/locatore;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- documenti di vacanza;

qualsiasi altra documentazione atta a comprovare il diritto all'indennizzo.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 47 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 48 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o infermità mentali. L'assicurazione cessa col verificarsi di una di queste ipotesi in corso di contratto, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso del premio, che in tal caso viene restituito al Contraente.

Art. 49 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato (o i suoi eredi) dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro e comunque non oltre dieci giorni dal rientro della vacanza, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni, indicando:

- nome, cognome, indirizzo e telefono;
- numero di polizza;
- luogo, giorno ed ora del sinistro;
- le cause che hanno determinato il sinistro.

Art. 50 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 51 – Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia dal momento in cui pervengono ad AXA MPS Danni e solo se fatte per iscritto. Per le comunicazioni relative ai sinistri vale quanto previsto nelle singole garanzie.

Art. 52 – Altre assicurazioni

Se coesistono altre polizze riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste con il presente contratto, in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).

Art. 53 – Decorrenza e termine della copertura

La polizza ha effetto alle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto alle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le garanzie decorrono a partire dall'inizio della vacanza fino alle ore 24.00 del giorno di scadenza riportato nella Scheda di Polizza, senza possibilità di proroga.

Art. 54 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata risultante dalla Scheda di Polizza.

Art. 55 – Validità territoriale

L'assicurazione vale alternativamente per l'Italia, l'Europa od il Mondo Intero, secondo quanto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 56 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto.

Art. 57 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 58 – Restrizioni internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 59 – Rinvio alle norme di legge e Glossario

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ed i termini convenzionali indicati nel Glossario contenuto nella Nota Informativa.

Data ultimo aggiornamento del presente documento: maggio 2019

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulta assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo**. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati. Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

⁸Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdati.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041..

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdatanni.it, PEC: axampsdatanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.